

# MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le norme da rispettare in **materia di movimentazione manuale dei carichi** fanno riferimento ai contenuti del Titolo VI del D. L.vo 81/2008 e all'allegato XXXIII.

Art. 167.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:

a) **movimentazione manuale dei carichi:**

le operazioni di **trasporto** o di **sostegno** di un **carico** ad opera di uno o più lavoratori,

comprese le azioni del **sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico,**

che, per le loro **caratteristiche** o in conseguenza delle **condizioni ergonomiche sfavorevoli,**

comportano rischi di **patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;**

b) **patologie da sovraccarico biomeccanico:**  
patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

Art. 168.

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,

**per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.**

2. **Qualora non sia possibile evitare** la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,

**il datore di lavoro adotta le misure organizzative** necessarie,

ricorre ai **mezzi appropriati** e fornisce ai lavoratori stessi i **mezzi adeguati**,

allo scopo di ridurre il rischio

che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto **dell'allegato XXXIII**, ed in particolare:

a) **organizza i posti di lavoro** in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) **valuta**, se possibile anche in fase di **progettazione**,

le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;

c) **evita o riduce i rischi**,

particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivita' comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) **sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria**

di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalita' del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si puo' fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169.

Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la **formazione adeguata** in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalita' di corretta esecuzione delle attivita'.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori **l'addestramento adeguato** in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

## Allegato XXXIII

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi

dovrà considerare, in **modo integrato**, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

### ELEMENTI DI RIFERIMENTO

#### 1. Caratteristiche del carico.


La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

#### 2. Sforzo fisico richiesto.

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile.



### 3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso
- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;
- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
- la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.

### 4. Esigenze connesse all'attività.

L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze:

- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
- pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

#### *FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO*

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere e di età;
- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell'addestramento

#### *RIFERIMENTI A NORME TECNICHE*

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all'articolo 168, comma 3.

La movimentazione manuale dei carichi può essere causa di malattie professionali a carico dei sistemi muscolare, scheletrico e nevoso.

Tuttavia, essa espone i lavoratori anche a **possibili infortuni** dovuti proprio alla condizioni disagiate di lavoro indotte dallo speciale sforzo o dalle speciali condizioni ambientali pur in presenza di uno sforzo ridotto.

La adottiamo, dunque, come circostanza emblematica della ipotesi che **alcuni rischi riguardino sia la possibilità di malattie professionali che quella di infortuni**, ovvero che in alcuni rischi (come proprio quelli da movimentazione manuale dei carichi) si ravvisi una sorta di **potenziamento reciproco delle due possibilità**.